



Comune di Corno di Rosazzo

Provincia di Udine

COPIA

Deliberazione n° 131

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PRESA ATTO CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE G.M. AI SENSI DEL D.LGS 151/2001.

L'anno 2010 il giorno 02 del mese di AGOSTO alle ore 18:30 , nella CASA COMUNALE si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presente/Assente
BASSO LORIS	SINDACO	PRESENTE
MOSCHIONI DANIELE	VICE SINDACO	PRESENTE
BUTUSSI ALDO	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
SALEMI ANTONINO	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
LONGATO GIUSEPPE	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
- LIVONI FABIANO	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE

Assiste il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso Loris nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

Sulla proposta della presente deliberazione

PRESA ATTO CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE G.M. AI SENSI DEL D.LGS 151/2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 01.06.2010 la dipendente ha presentato domanda al fine di usufruire del congedo straordinario retribuito biennale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 per l'assistenza al genitore in situazione di disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

RICHIAMATO il D.Lgs 151 del 26.03.2001 il quale prevede che “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30.01.2009, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazioni di disabilità grave. Pertanto attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi e i figli conviventi del familiare con handicap grave;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 febbraio 2010, prot. 3884, cogente sia per il comparto pubblico che per quello privato, con la quale detto Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/2009 del 26 gennaio 2009, precisa che (in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile) la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile. Di conseguenza, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizioni sufficienti solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno;

VISTA la nota dell'INPDAP prot. 730/I del 19/05/2009 con la quale si precisa che, attesa la censura dichiarata dalla Corte Costituzionale relativa alla mancata estensione dei benefici di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazioni di disabilità grave, il datore di lavoro ha il potere – dovere di autorizzare la fruizione dei benefici suddetti;

DATO ATTO che la dipendente che ha presentato la suddetta richiesta possiede i requisiti richiesti per poter usufruire del congedo e in particolare:

- trattasi di figlia di madre vedova in situazione di disabilità grave accertata dalla Commissione per il riconoscimento degli stati di Handicap (Legge 104 del 05.02.1992);
- trattasi di figlia residente nello stesso stabile e stesso numero civico del genitore in condizione di disabilità grave;
- non vi è la presenza di altri soggetti idonei e/o legittimati a prendersene cura e di assistere in via esclusiva e continuativa il genitore disabile in quanto la sorella della richiedente è una lavoratrice dipendente, assunta a tempo indeterminato, e non ha chiesto analogo congedo;
- il genitore da assistere non è ricoverato in un istituto e non svolge attività lavorativa;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 49 del 12/09/01, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO pertanto necessario riconoscere alla dipendente il congedo straordinario richiesto; all'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riconoscere alla dipendente G.M. il diritto alla fruizione del periodo di congedo, fino ad un massimo di due anni, da utilizzare in modo frazionato anche a giorni interi, per l'assistenza al genitore in situazione di disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- di dare atto che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- di beneficiare del suddetto congedo a decorrere dal 01.08.2010;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l'urgenza di provvedere.

=====

Comune di Corno di Rosazzo

Provincia di Udine

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRESA ATTO CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE G.M. AI SENSI DEL D.LGS 151/2001.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 30.07.2010

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. PAOLO DE SABBATA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Fto Basso Loris

Il Vice Sindaco
Fto Moschioni Daniele

Il Segretario
Fto Mecchia dott.ssa Mila

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

L'addetto di Segreteria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n.21/2003, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2010 e contestualmente comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, della L.R. n.21/2003, ai capigruppo consiliari.

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di affissione.

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

Il Segretario
Fto Mecchia dott.ssa Mila
